

# **TI\_GERICHTE 30.2022.1 vom 11. April 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-04-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2022.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2022.1)

FR: TI\_GERICHTE 30.2022.1 du 11 avril 2022

IT: TI\_GERICHTE 30.2022.1 del 11 aprile 2022

## **Regeste**

Conferma dell'affiliazione quale dipendente di un broker assicurativo. Gli elementi in favore di un'attività dipendente sono nettamente predominanti rispetto agli elementi in favore di un'attività indipendente

## **Erwägungen**

### **E. 3**

cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 146 V 139 consid. 3; DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C\_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 146 V 139; DTF 144 V 111).

2.2. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o

l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (sentenza 9C\_603/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 3.3.1; DTF 144 V 111; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.3. Secondo la giurisprudenza del TF, ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un'attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal datore di lavoro e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

2.4. Il Tribunale federale ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (cfr. DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (DTF 146 V 139 consid. 3.2; DTF 144 V 111, consid. 6.1; Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.5. Il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcepiuti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (DTF 146 V 139, consid. 5.1 e 6.2; DTF 144 V 111, consid. 6.2.2; Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all'organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell'impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C\_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C\_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).

A questo proposito il TF ha rammentato che il rischio economico dell'imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati (sentenza 9C\_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell'esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d'incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e

utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C\_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza 9C\_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C\_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C\_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

Laddove gli elementi in favore di un'attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C\_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

Sul tema cfr. anche sentenza 9C\_589/2019 del 2 marzo 2020 e la sentenza 9C\_45/2020, 9C\_46/2020 del 1° ottobre 2020.

Questo viene definito come segue:

Per queste collaborazioni vengono determinati i seguenti compensi:

Nell'accordo il Signor RI 1 è autorizzato a occupare gli spazi locati da \_\_\_\_\_ alla spettabile \_\_\_\_\_ per ottemperare alla conclusione delle pratiche assicurative e non con costo forfettario di CHF 30.-/h.

Oneri sociali e costi diversi sono presi a carico individualmente dai due attori. (doc. A7)

(\*) importo trattenuto quale partecipazione ai costi di gestione.

Nel caso di specie oggetto del contendere è il rapporto tra il ricorrente e la TERZ 1. La collaborazione con \_\_\_\_\_ esula dall'oggetto del contendere e comunque, alla luce dei numerosi elementi in favore dell'attività dipendente, non è atto a sovvertire la qualifica dello statuto dell'insorgente nei confronti della società chiamata in causa.

Come indicato dalla Cassa in sede di risposta, l'amministrazione si esprimerà separatamente su questo rapporto di lavoro dopo gli approfondimenti e gli accertamenti del caso.

2.11. Infine, la circostanza secondo cui \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ sarebbero affiliati come indipendenti malgrado operino nei medesimi rami di attività dell'insorgente e con identiche condizioni, a prescindere dal fatto che nulla è dato sapere circa la loro effettiva attività e le modalità con la quale essi lavorano, va evidenziato come non può esserci uguaglianza di trattamento qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche.

In proposito si osserva che in una sentenza 9C\_561/2016 del 27 marzo 2017 (cfr. anche sentenza 8C\_48/2008 del 16 maggio 2008, consid. 5; sentenza K 31/03 del 4 giugno 2003), l'Alta Corte, al consid. 7.2, ha ribadito la propria costante giurisprudenza:

In concreto, dalla risposta di causa, dove la Cassa ha affermato che eseguirà prossimamente un riesame delle persone citate al fine di verificarne la situazione contributiva (doc. III, punto 10),

emerge la volontà di trattare tutti gli assicurati allo stesso modo e dunque l'amministrazione ha chiaramente manifestato l'intenzione di non voler seguire un'altra prassi, non conforme alla legislazione e alla giurisprudenza federali.

2.12. Ritenuto che gli elementi a favore di un'attività dipendente, nel preciso caso di specie sono predominanti rispetto a quelli in favore dell'attività indipendente, la decisione su opposizione va confermata.

## **E. 7**

maggio 2021, consid. 3.2.3 con rinvio alla DTF 119 V 161, consid. 3b; sentenza 9C\_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 2.2; sentenza 9C\_675/2015 del 31 maggio 2016, consid. 3.2; sentenza 9C\_618/2015 del 22 gennaio 2016, consid. 2.2; sentenza 9C\_946/2009 del 30 settembre 2010, consid. 2.2; Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 399 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967 pag. 429). Il Tribunale federale ha costantemente stabilito che per giudicare se un rappresentante di commercio o un agente è salariato o indipendente non è importante sapere se i suoi rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore di commercio o da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag. 356, RCC 1950 pag. 378). L'Alta Corte federale ha riconosciuto che, in generale, i rappresentanti di commercio fruiscono di una grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del loro lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un rischio economico uguale a quello di un imprenditore ( sentenza 9C\_3/2021 del 7 maggio 2021, consid. 3.2.3; sentenza 9C\_407/2016 del 23 novembre 2016; sentenza H 208/04 del 15 aprile 2005) . Va ancora evidenziato che il marg. 4017 DSD prevede che il rapporto di lavoro dei commessi viaggiatori dev'essere valutato secondo le disposizioni della LAVS e non a norma del CO. Sono determinanti le condizioni effettive. La natura di diritto civile, come pure la denominazione e la formulazione del contratto non sono decisive. Irrilevanti sono pure le convenzioni contrattuali sulla posizione di diritto sociale-assicurativo del commesso viaggiatore. Sono perciò considerati persone dipendenti non solo i commessi viaggiatori secondo gli art. 347 segg. CO, ma anche i rappresentanti di commercio con altri rapporti contrattuali. Infine per la valutazione della posizione contributiva dei commessi viaggiatori è irrilevante anche l'iscrizione o meno nel registro degli intermediari assicurativi della FINMA dei medesimi. Secondo il marginale 4018 DSD si deve presumere l'esistenza di un'attività dipendente anche quando il rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo provvigioni, si assume le spese generali, non è vincolato a una regione geografica ben definita , non deve presentare al datore di lavoro un rapporto d'attività, non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro, lavora per più ditte, svolge la sua attività solamente a titolo accessorio (eccezione N. 4021), è affiliato a una cassa di compensazione per un'altra attività indipendente (eccezione: N. 4021), risponde per il del credere (art. 348a e 418c CO), ossia s'impegna a rispondere del pagamento o

dell'adempimento di certi obblighi da parte del cliente, è iscritto nel registro di commercio quale titolare di un'azienda individuale, è designato quale agente o è agente ai sensi degli art. 418a segg. CO, occupa rappresentanti ausiliari (eccezione: N. 4019 seg.), conclude con la clientela contratti a proprio nome, ma ne trasferisce i diritti e gli obblighi al fornitore, agendo quindi come un rappresentante indiretto. Con sentenza di principio 30.2007.33 del 21 novembre 2007, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha confermato che, pur dovendo ogni caso di specie essere attentamente esaminato singolarmente, di principio, per l'affiliazione di un broker assicurativo, va applicata la giurisprudenza relativa ai rappresentanti di commercio e agli agenti i quali, di regola, sono considerati dipendenti tranne se sopportano un vero rischio economico imprenditoriale, ossia se dispongono di una loro organizzazione di vendita. Tale organizzazione esiste se tre condizioni cumulative sono soddisfatte, ossia utilizzo di locali commerciali propri o in affitto, personale alle proprie dipendenze, assunzione della maggior parte delle spese d'esercizio (cfr., a proposito delle condizioni da adempiere: DTF 119 V 161 consid. 3b; cfr. anche sentenza 9C\_946/2009 del 30 settembre 2010 consid. 2.2 e sentenza H 196/06 del 5 febbraio 2008, consid. 2). Questo principio è stato confermato nella sentenza 30.2012.10 del 7 maggio 2012 e nella sentenza 30.2018.12 del 12 ottobre 2018. 2.7. In concreto il ricorrente, nato nel 1958, attivo da ultimo presso \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 12), il 12 aprile 2021 ha chiesto alla Cassa CO 1 di essere iscritto come consulente assicurativo indipendente, con effetto dal 1° aprile 2021, a titolo accessorio, essendo prepensionato, stimando un reddito presumibile di circa fr. 25'000 (doc. 12). Egli ha precisato di non fatturare direttamente al cliente finale, di non disporre di un locale di lavoro equipaggiato, di aver dovuto acquistare mezzi o strumenti propri, di aver diritto a ricevere un rimborso spese da parte del committente, di non avere stipulato una polizza RC professionale e/o contro la perdita di salario, di non essere iscritto al registro di commercio, di essere iscritto presso la FINMA e di non occupare dei dipendenti. Quale indirizzo aziendale ha indicato quello della TERZ 1, il cui scopo è \_\_\_\_\_ (doc. A9). Il ricorrente ha prodotto il “ contratto di collaborazione per consulenti indipendenti (CI) ”, sottoscritto il 31 marzo 2021 con TERZ 1 (doc. 12a). L'art. 2 del contratto prevede che il consulente, a scadenza annua per ogni mese di gennaio, inoltra ad TERZ 1 conferma da parte \_\_\_\_\_, di essere registrato alla Cassa CO 1 in qualità di indipendente. Le commissioni per l'anno successivo potranno essere versate alla percentuale stabilita solo a conferma di tale dichiarazione. TERZ 1 può fare richiesta di tale documento anche durante il corso dell'anno. Per l'art. 3 del contratto la ditta collabora in esclusiva con il ricorrente, il quale ha il compito di svolgere l'attività di acquisizione, consulenza e gestione della clientela nell'ambito assicurativo. L'incarico sarà svolto dall'assicurato in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, negli orari e nei tempi ritenuti opportuni, con apporto prevalentemente personale ed avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del contributo complementare di collaboratori, sempre comunque sotto la direzione e completa responsabilità dell'insorgente. “ Si precisa che il CI dovrà svolgere le sue prestazioni cercando di conciliare le sue disponibilità con le esigenze della ditta e con la disponibilità del nostro personale con cui il CI potrebbe eventualmente aver contatti per lo svolgimento dell'incarico affidatogli .” L'art. 4 del contratto elenca gli obblighi dell'assicurato, e meglio la circostanza che il consulente si impegna a tutelare fedelmente e diligentemente gli interessi della società e si impegna inoltre a tutelare gli interessi della società assicurativa che rappresenta, osservare un'assoluta discrezione su tutti i loro affari, rispettare le condizioni d'assicurazione, non apportare modifiche ai documenti allestiti dalle società assicurative, non redigere personalmente alcun documento assicurativo o stampati,

non concedere promesse di coperture e mantenere in ogni momento il segreto assoluto sul contenuto di documenti confidenziali o medici di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della sua attività per la società. Secondo l'art. 5 del contratto il consulente inoltra copia della sua RC alla TERZ 1 oppure, a sua richiesta, si fa includere a pagamento presso la polizza RC della società. Nel caso in cui dovesse far intervenire la RC di TERZ 1, si impegna a pagare l'eventuale franchigia richiesta dalla compagnia d'assicurazione. L'art. 6 del contratto regola l'inizio e i termini di disdetta (da entrambe le parti con un preavviso di un mese per la fine di ogni mese), con possibilità di risoluzione immediata nei casi ivi previsti. Nell'art. 7 del contratto figurano le modalità della remunerazione. Di principio si basa su provvigioni di acquisizioni (commissione unica) e/o courtage, ossia provvigione annua generata dal portafoglio delle polizze concluse o semplicemente gestite da TERZ 1 ma procacciate dal ricorrente. Inoltre la società versa al consulente una percentuale su base annua delle commissioni versate dalle compagnie assicurative generate dalla clientela attribuita da TERZ 1 al consulente. Il diritto nasce per il consulente al più presto al momento in cui la società incassa le commissioni dalle compagnie assicurative. La commissione viene versata il mese successivo dell'incasso da parte di TERZ 1, in modo da poter controllare e verificare per tempo eventuali errori o dimenticanze nella provvigione da parte delle compagnie. L'art. 7.3 del contratto regola l'obbligo per il consulente di restituire ad TERZ 1 ogni storno di commissione ricevuto dalle compagnie d'assicurazione su provvigioni a lui già versate, mentre l'art. 7.4 concerne la creazione di un fondo di garanzia storni. Per l'art. 8 del contratto il consulente si impegna a seguire, gestire, con professionalità ogni pratica e richiesta da parte della sua clientela. In caso di gravi manchevolezze e/o negligenze nella gestione di clientela da parte del consulente, TERZ 1 ha il diritto di prendere provvedimenti commisurati al danno subito, rispettivamente di disdire con effetto immediato il contratto in essere, così come di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti. L'art. 9 del contratto regola la segretezza e la confidenzialità cui è tenuto l'insorgente. Secondo l'art. 10 del contratto è fatto divieto assoluto di avere convenzioni con altri brokers, compagnie d'assicurazione e/o persone che mediano contratti per altre società. Anche se esulano dal settore assicurativo come per esempio ipoteche, investimenti, mediazioni immobiliari, contabilità, attività fiduciarie e tutti i mestieri di consulenza nel quale opera TERZ 1. Fatta eccezione solo con autorizzazione scritta da parte della ditta dove si consente di esercitare la specifica attività. Se il consulente dovesse concludere affari con altre società concorrenti oppure trasferisce o fa trasferire il portafoglio della ditta, o parte di esso, presso altri istituti assicurativi, società concorrenti, società di consulenza assicurativa, broker assicurativi e/o simili, sarà tenuto a versare alla ditta una penale di fr. 10'000. Questa clausola è valida anche dopo la fine del rapporto di collaborazione per un periodo di 24 mesi. È fatto divieto di concorrenza anche tra i consulenti di TERZ 1. Se un cliente è registrato sotto un consulente attivo presso la ditta, quest'ultimo non potrà essere assegnato ad un altro, previo accordo tra le parti. Pertanto, le nuove conclusioni saranno commissionate al consulente di riferimento per il cliente noto alla ditta. L'art. 11 del contratto regola il pagamento delle provvigioni. TERZ 1 versa il 70% annuo delle provvigioni nette scaturite dalla stipulazione e dall'intermediazione su polizze assicurative per rami generali (non vita), ricavati dai clienti del consulente. Vengono inoltre elencati i versamenti delle provvigioni per il settore vita individuale, vita collettiva – previdenza professionale e casse malati. Per l'art. 12 del contratto il consulente verserà l'importo mensile di fr. 50 per l'utilizzo del segretariato. Tale importo potrà essere ricalcolato in caso di diversa sollecitazione dell'apparato amministrativo. Per la messa a

disposizione di spazi all'interno della struttura di TERZ 1, oltre all'importo sopraindicato, dovrà essere corrisposto un importo mensile di fr. 100. Anche tale importo potrà essere rivisto in funzione di un diverso uso degli spazi, rispettivamente in caso di cambiamento di sede della ditta. Secondo l'art. 13 del contratto tutte le assenze, per malattia, infortunio oppure vacanze, devono essere immediatamente comunicate all'ufficio della ditta in modo che si possa organizzare il sostegno ed eventualmente il/la sostituto/a. È richiesto al consulente di inserire la propria assenza nelle risposte automatiche della posta elettronica e comunicare, in caso di bisogno, di rivolgersi telefonicamente all'ufficio oppure per e-mail all'indirizzo \_\_\_\_\_. L'art. 14 del contratto prevede che è fatto divieto a tutto il personale di ascoltare radio, canali radio, televisioni tramite internet in quanto la società non si è sottoposta alla riscossione del canone Serafe. Per l'art. 15 del contratto ogni forma di pubblicità sui media, in formato audio, video, stampato o elettronico con riferimento al nome del consulente e ad TERZ 1 necessita l'approvazione scritta della ditta. Lo stesso vale per eventuali sponsorizzazioni. Secondo l'art. 16 del contratto a fine collaborazione cessano tutti i diritti di incasso, accesso ad informazioni e di dati sensibili che riguardano le attività ed i clienti TERZ 1. Il consulente è tenuto a restituire, a sue spese, tutto il materiale messogli a disposizione dalla ditta. In particolare, chiavi, materiale cartaceo, materiale informatico e sensibile alla privacy dei clienti. L'art. 17 del contratto prevede che il consulente, in quanto lavoratore indipendente, è responsabile della gestione e pagamento di tutte le proprie coperture assicurative ed assicurazioni sociali. In sede di opposizione l'insorgente ha risposto ad alcune domande poste dall'amministrazione ed ha prodotto ulteriore documentazione, rilevando che " personale mio non me ne occorre in quanto posso contare sull'organizzazione amministrativa di TERZ 1 e di \_\_\_\_\_ per il quale mi vengono fatturati mensilmente fr. 50 " (doc. 5). Con il ricorso ha prodotto " accordo di collaborazione per consulenze assicurative " del 1° gennaio 2022 sottoscritto con \_\_\_\_\_, del seguente tenore: " Il Signor \_\_\_\_\_ ed il Signor RI 1 determinano in data odierna un accordo di collaborazione professionale nella gestione dei relativi portafogli clienti. Questo viene definito come segue: - Rappresentazione delle due parti presso i loro clienti in occasioni di assenze per ferie e forze maggiori. - Lo sviluppo dei relativi portafogli determinati dai relativi mandati individuali - L'assistenza tecnica e amministrativa nella gestione di nuovi clienti e l'analisi delle situazioni dei rischi - Determinazione del diritto di subdelega nella ricerca sul mercato internazionale delle assicurazioni Per queste collaborazioni vengono determinati i seguenti compensi: - Gestione corrente di Affari in vigore CHF 10.--per pratica - Gestione di analisi globale e firma di nuovi mandati generali 15% del Curtagge ricevuto. - Altre consulenze di ordine amministrativo e tecnico CHF 50.-/h Nell'accordo il Signor RI 1 è autorizzato a occupare gli spazi locati da \_\_\_\_\_ alla spettabile \_\_\_\_\_ per ottemperare alla conclusione delle pratiche assicurative e non con costo forfettario di CHF 30.-/h. Oneri sociali e costi diversi sono presi a carico individualmente dai due attori." (doc. A7) Egli ha pure allegato una dichiarazione del 22 dicembre 2021 di \_\_\_\_\_ con oggetto " accordo di collaborazione per consulenza generale " tramite la quale la società dichiara di aver versato nel corso del 2021, al ricorrente, un onorario di fr. 4'200 per " l'accordo di consulenza generale in oggetto " (doc. A6). Agli atti vi è pure una dichiarazione del 22 dicembre 2021 della TERZ 1 secondo la quale la clientela da lui apportata ha generato commissioni fino ad oggi così calcolate (doc. A5):

- Commissioni generate	CHF	19'277.70 -
Quota parte TERZ 1*	CHF	5'783.30 -
Partecipazione utilizzo segretariato	CHF	450.00 -
- Commissioni nette	CHF	

13'044.40 (\*) importo trattenuto quale partecipazione ai costi di gestione. 2.8. Per le ragioni che sono esposte di seguito questa Corte deve concludere che la decisione dell'amministrazione di qualificare l'assicurato quale dipendente di TERZ 1 è corretta (cfr. anche sentenze 30.2018.12 del 12 ottobre 2018, 30.2012.10 del 7 maggio 2012 e 30.2007.33 del 21 novembre 2007). In concreto per stabilire la qualifica dell'attività svolta dall'insorgente vanno applicate le condizioni previste dalla giurisprudenza relativa ai rappresentanti di commercio e agli agenti. Essi, di regola, sono considerati dipendenti tranne se sopportano un vero rischio economico imprenditoriale, ossia se dispongono di una loro organizzazione di vendita (sentenza 9C\_3/2021 del 7 maggio 2021, consid. 3.2.3; Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a edizione, 2020, n. 26-28 ad art. 5, pag. 89-91; cfr. consid. 2.6). Tale organizzazione esiste se tre condizioni cumulative sono soddisfatte: utilizzo di locali commerciali propri o in affitto, personale alle proprie dipendenze, assunzione della maggior parte delle spese d'esercizio. In concreto, già solo il fatto che l'importo mensile versato dall'insorgente per la partecipazione al costo del segretariato e per l'affitto è poco più che simbolico e decisamente basso, esclude la possibilità di un'affiliazione quale indipendente. Egli infatti, come da lui stesso ammesso in sede di opposizione, può contare "sull'organizzazione amministrativa di TERZ 1 e di \_\_\_\_\_ per il quale mi vengono fatturati mensilmente CHF 50." (doc. 5 e contratto di collaborazione per consulenti indipendenti, art. 12, doc. 12a), che consiste nel trasmettere le indicazioni dei fabbisogni del cliente in base a quanto discusso durante la visita e "le collaboratrici inoltrano alle varie compagnie le richieste per avere le migliori offerte. Posso usufruire anche dei locali a \_\_\_\_\_ o a \_\_\_\_\_ per eventuali appuntamenti negli uffici" (risposta 2, doc. 3a), ritenuto come non può scegliere il personale amministrativo a sua disposizione (risposta 4, doc. 3a), che lavora per lui in media un'ora al giorno (risposta 5, doc. 3a). L'utilizzo dei locali commerciali avviene "in base agli appuntamenti presso TERZ 1 in \_\_\_\_\_ e presso gli Uffici TERZ 1/\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ dove mi viene fatturato mensilmente un costo di CHF 100.- per l'affitto" (doc. 5; cfr. anche doc. A7). Ora, il Tribunale federale, in una sentenza 9C\_407/2016 del 23 novembre 2016, ha confermato la qualifica di dipendente di un agente che mensilmente, per il personale e la locazione degli uffici, versava un compenso complessivo di fr. 400, di cui fr. 100 per il personale e fr. 300 per l'affitto, ritenendo che l'ammontare così corrisposto non può essere assimilato ad un investimento considerevole, né al pagamento di un salario ad un proprio dipendente (considerando 3.2: "[...] Der Beschwerdeführer betrachtet sich als selbständig erwerbstätig mit eigener Verkaufsorganisation, weil er Geschäftsräume gemietet, im Jahre 2000 wesentliche Investitionen getätigt und sowohl Personal- wie Fahrzeugkosten vollumfänglich selber getragen habe. Zwischen ihm und der Beigeladenen habe eine gleichgeordnete Partnerschaft ohne Weisungsgebundenheit oder Unterordnungsverhältnis bestanden. In arbeitsorganisatorischer Hinsicht - insbesondere betreffend Arbeitsplanung, Präsenzpflicht und Feriengestaltung - sei er unabhängig gewesen. Die Beigeladene habe auch weder einen Arbeitsplatz noch Arbeitsgeräte oder einen Firmenwagen zur Verfügung gestellt. Des Weiteren habe er insofern ein Delkredererisiko getragen, als für den Fall, dass ein Kunde der Beigeladenen nicht bezahlt habe, auch keine Provision erhalten habe [...]") e considerando 4.1: "[...] Gemäss den unbestritten gebliebenen vorinstanzlichen Feststellungen beliefen sich die unabhängig vom Arbeitserfolg resultierenden Kosten für Miete und Personal indessen auf gerade einmal Fr. 400.- pro Monat (Fr. 300.- für Miete und Fr. 100.- für Personal sowie weitere Kosten). In Bezug auf die vom Beschwerdeführer behaupteten Investitionen stellte die Vorinstanz - gestützt unter anderem auf die Aussagen im Rahmen

der nachgeholten Parteibefragung vom 14. Dezember 2015 - fest, diese seien nicht belegt, in ihrem behaupteten Umfang relativ klein und bereits im Jahr 2000 angefallen. Zudem hätten sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Ausübung anderer (früherer) Tätigkeiten sowie der Privatnutzung gedient. Mit Blick auf die äusserst geringen - sofern überhaupt belegten - Investitionen und Angestelltenlöhne durfte die Vorinstanz ohne Bundesrecht zu verletzen darauf schliessen, der Beschwerdeführer habe über keine eigene Verkaufsorganisation verfügt, welche auf ein spezifisches Unternehmerrisiko hätte schliessen lassen. Ein solches lässt sich entgegen den Rügen des Beschwerdeführers auch nicht damit begründen, dass er gewisse Auslagen, namentlich die Autospesen, selber zu tragen hatte (SVR 2011 AHV Nr. 11 S. 33, Urteil 9C\_946/2009 E. 5.2.1). Nichts daran zu ändern vermag der Einwand, gemäss dem Urteil (des Eidg. Versicherungsgerichts) H 208/04 vom 15. April 2005 E. 2.2 sei die Höhe der zu tragenden Geschäftskosten für die Frage der Qualifikation des Reisevertreters als Selbständiger nicht entscheidend. So wurden in besagtem Entscheid die Voraussetzung der Anstellung eigenen Personals bei monatlichen Personalkosten im Umfang von Fr. 1'625.- zwar bejaht und darauf hingewiesen, die Rechtsprechung stelle bezüglich der Personalkosten keine Anforderungen in quantitativer Hinsicht. Dies bedeutet indessen nicht, dass jegliche noch so geringen, unabhängig vom Arbeitserfolg anfallenden Personalkosten - in casu gemäss den verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen in etwa Fr. 100.- pro Monat - genügen, um auf ein spezifisches Unternehmerrisiko zu schliessen. Immerhin hat denn das damalige Eidg. Versicherungsgericht in E. 1 des besagten Urteils auch darauf hingewiesen, dass das wirtschaftliche Risiko eines Reisevertreters nur dann als solches eines Selbständigerwerbenden zu werten sei, wenn - was im vorliegenden Fall gerade klar nicht zutrifft - beträchtliche Investitionen oder Angestelltenlöhne getragen werden müssten [...]). Non rilevante, per la vertenza in esame, è invece il contratto di collaborazione con \_\_\_\_\_, sottoscritto successivamente all'emanazione della decisione su opposizione impugnata del 22 novembre 2021, ossia il 1° gennaio 2022 (doc. A7). Infatti, è la data della decisione su opposizione impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza 8C\_435/2020 del 23 ottobre 2020, consid. 4.4). Eventuali modifiche, successive, dell'attività del ricorrente potranno semmai essere fatte valere tramite un'ulteriore procedura amministrativa. 2.9. Dalle tavole processuali emergono inoltre numerosi ulteriori elementi che fanno propendere per un'attività dipendente dell'assicurato nei confronti della società chiamata in causa (cfr. sentenza 9C\_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 4.2 e seguenti). L'interessato è stato pagato a commissioni (doc. A5), ossia un tipo di remunerazione che, di regola, fa parte del salario determinante. Infatti, per l'art. 7 lett. g OAVS, le provvigioni e le commissioni, per quanto non costituiscano un rimborso spese, vanno assoggettate al prelievo dei contributi paritetici. L'insorgente, nel 2021, ha svolto la sua attività prevalentemente per TERZ 1, dove ha conseguito un reddito di fr. 13'044.40 e alla quale ha procacciato clienti che intendono concludere contratti assicurativi sulla base di una lista di assicuratori predeterminati dalla società. Da questa circostanza emerge con tutta evidenza la sua subordinazione economica - tipica e parificabile a quella di un lavoratore dipendente - con la società chiamata in causa come pure il fatto che tale attività rappresenta la sua principale fonte di sostentamento dal punto di vista lavorativo (cfr. la sentenza H 119/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.3 che rinvia alla sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002 " in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha ugualmente qualificato come dipendente l'attività lavorativa esercitata da un'appaltatrice che, perlomeno

per un determinato periodo, aveva lavorato per un'unica committente ”). Per il lavoro svolto nel 2021 in favore di \_\_\_\_\_ ha infatti conseguito un reddito di fr. 4'200 (cfr. doc. A6). Egli presso i clienti si presenta quale consulente della TERZ 1 (cfr. risposta 1, doc. 3a). Nel “ foglio informativo art. 45 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) ” figura che “ il consulente alla clientela è il signor RI 1, autorizzazione FINMA [...] il quale è collaboratore della società TERZ 1 di \_\_\_\_\_ ” e che “TERZ 1 lavora su mandato dei suoi clienti fornendo i servizi pattuiti nella convenzione di brokeraggio e risponde degli errori, della negligenza o delle informazioni errate del suo consulente nell'attività di mediazione” (doc. 3b). Egli fa inoltre firmare ai propri clienti un mandato fiduciario per prestazioni di servizi assicurativi concluso tra il cliente (mandante) e TERZ 1 (mandataria) dove figura anche che “ il mandante autorizza la mandataria a rappresentarlo nella gestione del suo portafoglio assicurativo svolgendo tutto quanto necessario alla tutela dei suoi interessi ” (allegato doc. 3b). La scheda cliente viene compilata su carta intestata di TERZ 1 (cfr. allegato doc. 3b) Egli si trova in rapporto di subordinazione con la società. Infatti, nella misura in cui non dovesse seguire un cliente, ad esempio non rispondendo a telefonate o ad email, la società ha il diritto di togliergli il mandato (cfr. risposta 7, doc. 3a). L'art. 13 del contratto prevede che tutte le assenze per malattie, infortunio oppure vacanze devono essere immediatamente comunicate all'ufficio della ditta in modo che si possa organizzare il sostegno ed eventualmente il sostituto. Egli deve inserire la propria assenza nelle risposte automatiche della posta elettronica e comunicare che in caso di bisogno il cliente può rivolgersi telefonicamente all'ufficio oppure via email all'indirizzo della TERZ 1 (\_\_\_\_\_). Inoltre, a rafforzare ancora maggiormente la subordinazione del ricorrente nei confronti della società chiamata in causa, vi è la circostanza che quest'ultima non ha ancora versato le commissioni all'assicurato (doc. A5): se l'interessato fosse un indipendente, l'importo gli andrebbe versato indipendentemente dalla qualifica del suo statuto. Non va poi dimenticato che secondo il contratto la remunerazione “ si basa su provvigioni di acquisizioni (commissione unica) e/o courtage, ossia provvigione annua generata dal portafoglio delle polizze concluse o semplicemente gestite da” TERZ 1 ma procacciate dal ricorrente. La società “ versa al consulente una percentuale su base annua (...) delle commissioni versate dalle compagnie assicurative generate dalla clientela attribuita da” TERZ 1 all'insorgente. “ La commissione verrà versata il mese successivo dell'incasso da parte di TERZ 1, in modo da poter controllare e verificare per tempo eventuali errori o dimenticanze nella provvigione da parte delle compagnie ”. All'assicurato viene poi tolto il 10% delle commissioni fino al raggiungimento di un importo di fr. 6'000.-. “ Questo importo rimane alla ditta quale garanzia in caso di storni dopo l'eventuale rescissione ” del contratto di collaborazione e trascorsi 36 mesi dal termine del rapporto di lavoro, verrà eseguito un conteggio a conguaglio verificando eventuali importi a debito o a credito (cfr. art. 7.4 del contratto). Per cui, le provvigioni delle compagnie assicurative vengono dapprima versate alla società che poi versa all'interessato la quota di sua spettanza. Egli non fattura direttamente ai clienti e non riceve direttamente la remunerazione. Se il ricorrente non ottiene alcuna provvigione si trova nella medesima situazione di un dipendente il cui datore di lavoro non è in grado di pagare il salario. La possibile perdita della provvigione dovuta all'insolvenza del cliente non rappresenta un rischio delcredere (sentenza 9C\_407/2016 del 23 novembre 2016, consid. 4.2.1 con riferimento alla sentenza 9C\_675/2015 del 16 maggio 2016, consid. 4.3). Infine, il contratto di collaborazione tra le parti contiene pure una clausola di divieto di concorrenza (art. 10). L'interessato necessita dell'autorizzazione scritta di TERZ 1 per poter esercitare la medesima attività per altre

persone e/o società. La circostanza che l'interessato può organizzarsi liberamente per quanto concerne l'orario di lavoro ed il suo lavoro non è un motivo sufficiente per qualificarlo quale indipendente, essendo usuale nell'ambito della sua attività (cfr. sentenza 9C\_407/2016 del 23 novembre 2016; sentenza H 208/04 del 15 aprile 2005). L'indicazione contenuta nel contratto secondo la quale l'insorgente deve affiliarsi come indipendente ed il fatto che non è assicurato contro gli infortuni o la perdita di guadagno in caso di malattia tramite la TERZ 1, non è determinante poiché è in funzione della LAVS e non della denominazione attribuita dalle parti che occorre valutare il rapporto di lavoro (cfr. sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; cfr. sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005; cfr. DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa): "Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist "). 2.10. Per quanto concerne il mandato ottenuto da \_\_\_\_\_ (doc. 6), grazie al quale l'interessato ha conseguito un importo di fr. 4'200 nel 2021, citato per la prima volta con il ricorso, va invece rammentato che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C\_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C\_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C\_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C\_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C\_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Nel caso di specie oggetto del contendere è il rapporto tra il ricorrente e la TERZ 1. La collaborazione con \_\_\_\_\_ esula dall'oggetto del contendere e comunque, alla luce dei numerosi elementi in favore dell'attività dipendente, non è atto a sovvertire la qualifica dello statuto dell'insorgente nei confronti della società chiamata in causa. Come indicato dalla Cassa in sede di risposta, l'amministrazione si esprimerà separatamente su questo rapporto di lavoro dopo gli approfondimenti e gli accertamenti del caso. 2.11. Infine, la circostanza secondo cui \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ sarebbero affiliati come indipendenti malgrado operino nei medesimi rami di attività dell'insorgente e con identiche condizioni, a prescindere dal fatto che nulla è dato sapere circa la loro effettiva attività e le modalità con la quale essi lavorano, va evidenziato come non può esserci uguaglianza di trattamento qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche. In proposito si osserva che in una sentenza 9C\_561/2016 del 27 marzo 2017 (cfr. anche sentenza 8C\_48/2008 del 16 maggio 2008, consid. 5; sentenza K 31/03 del 4 giugno 2003), l'Alta Corte, al consid. 7.2, ha ribadito la propria costante giurisprudenza: " (...) On ajoutera que, de toute façon, la recourante ne peut valablement se prévaloir du principe de l'égalité de traitement en l'espèce dès lors que ce principe cède - en général - le pas à celui de la légalité de l'activité administrative. Or, afin de pouvoir se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, alors que celle-ci a été correctement appliquée à son cas mais pas à d'autres, encore faut-il démontrer que l'administration a fait de l'inobservation de la loi une pratique constante sur laquelle elle n'a pas l'intention de revenir (sur le principe d'égalité dans l'illégalité, cf. p. ex. ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61), ce qui n'est de toute évidence pas le cas en l'espèce." In concreto, dalla risposta di causa, dove la Cassa ha affermato che " eseguirà prossimamente un riesame delle persone citate al fine di verificarne la situazione contributiva " (doc. III, punto 10), emerge la volontà di trattare tutti gli assicurati allo stesso

modo e dunque l'amministrazione ha chiaramente manifestato l'intenzione di non voler seguire un'altra prassi, non conforme alla legislazione e alla giurisprudenza federali. 2.12. Ritenuto che gli elementi a favore di un'attività dipendente, nel preciso caso di specie sono predominanti rispetto a quelli in favore dell'attività indipendente, la decisione su opposizione va confermata. 2.13. L'art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l'art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 10 gennaio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che "(...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)." Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5). Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.